



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 155 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell'avvocato anzidetto, in Via Grazioli n. 71;

***contro***

Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall'art. 1 comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini – Ufficio Edilizia Privata – S.U.A.P., presso il Comune di Pergine Valsugana, non costituito in giudizio;

***per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento, con riserva di richiesta di sospensione dell'efficacia:***

- dell'ingiunzione di rimessa in pristino – n. prot. -OMISSIS- di data -OMISSIS- del Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini Ufficio Edilizia Privata – S.U.A.P., avente il seguente oggetto “*Legge Provinciale n. 1 d.d. 04.03.2008 e s.m.. Realizzazione di una terrazza in luogo della copertura esistente in p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS- e realizzazione di un manufatto ad uso deposito in p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS-, via -OMISSIS- a Pergine Valsugana*”.
- del rapporto tecnico relativo al sopralluogo effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti e documenti presupposti, connessi e consequenziali a detti provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Pergine Valsugana;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

1. A seguito di circostanziata segnalazione, corredata da documentazione fotografica, del 16 agosto 2023 da parte del proprietario della confinante p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- circa opere asseritamente abusive realizzate in p.ed. -OMISSIS- e in p.ed. -OMISSIS- (ex p.f. -OMISSIS-) C.C. -OMISSIS-, il Comune di

Pergine Valsugana ha disposto, previa comunicazione in tal senso agli interessati, un sopralluogo di verifica svoltosi a cura di un tecnico della Direzione Servizi ai Cittadini unitamente al personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale in data 6 maggio 2024. In esito a tale controllo emergeva quanto segue: “1. a piano sottotetto, in corrispondenza del fronte sud-est della p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS-, in luogo della terrazza a vasca di superficie complessiva pari ma 4,47 mq ricavata all'interno di parte di una copertura a falda unica assentita, da ultimo, con concessione edilizia n. 2 di data 12/01/2010, è stata realizzata una terrazza di lunghezza media pari a circa 4,65 m e larghezza media pari a circa 2,70 m, avente una superficie complessiva pari a circa 12,55 mq. Tale terrazza, realizzata in sostituzione della copertura preesistente, risulta dotata di pavimentazione in gres e di un parapetto costituito da piantoni in acciaio inox e corda e, al momento dell'ispezione, risultava arredata con alcuni divanetti e tavolini in rattan.....3. sulla p.ed. -OMISSIS- c.c. -OMISSIS-, che costituisce lo spazio esterno di pertinenza dell'edificio principale, è stata realizzata una robusta struttura in legno di dimensione in pianta pari a circa 4,00 x 3,00 m con altezza variabile compresa tra un massimo di circa 3,00 m (al colmo) e un minimo di circa 2,45 m (in banchina), entrambe misurate in corrispondenza del tavolato. Tale struttura è caratterizzata da una copertura a due falde, con manto di copertura in tegole ardesiate. Al momento del sopralluogo tale manufatto, dotato di platea di fondazione e servito da impianto elettrico, risultava chiuso su tutti i lati per mezzo di un telo plastificato e risultava utilizzato come deposito di masserizie.” La terrazza a vasca di più modeste dimensioni era stata a suo tempo assentita con la citata concessione edilizia n. 2 del 12 gennaio 2010 nell'ambito di importanti lavori di ristrutturazione che avevano interessato la p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS-. Peraltro, successivamente all'avviso da parte del Comune circa il sopralluogo che sarebbe stato effettuato (cfr. nota prot. n. 12791 del 15 marzo 2024), la proprietaria della p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- aveva depositato in data 2 aprile 2024 una comunicazione per opere libere relativa ad un intervento sulla terrazza posta al secondo piano della sua proprietà. L'Amministrazione ha ritenuto tale

comunicazione irricevibile per la mancata presentazione in particolare della documentazione tecnica (relazione e fotografie) necessaria per valutare l'intervento.

2. Il Comune di Pergine Valsugana in data 4 giugno 2024 ha, quindi, ingiunto alla proprietaria e all'usufruttuario delle particelle edificiali -OMISSIS- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- la demolizione delle opere ivi descritte (terrazza di dimensioni ampliate e struttura in legno esterna) eseguite su tali particelle e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e ciò, quanto alla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS-, in conformità a quanto autorizzato con concessione edilizia n. 2 del 12 gennaio 2010. La terrazza da ultimo ricavata sulla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- con l'eliminazione della copertura e che presenta una superficie pari all'incirca a 12,55 mq, accresciuta rispetto alla precedente superficie pari a 4,47 mq, secondo quanto emerge dal provvedimento del Comune, configura un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 77, comma 1, lett. e) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 eseguito in assenza del necessario titolo edilizio ovvero, ex art. 80, comma 1, lett. b) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, eseguito in assenza di permesso di costruire e quindi abusivo ai sensi dell'art. 128, comma 1, lett. a) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Quanto alla struttura in legno esterna - considerate le caratteristiche dimensionali e strutturali e la natura permanente nonché la presenza di fondazioni, impianto elettrico, della chiusura su tutti i lati con pesanti teli in plastica e l'utilizzo quale deposito di pertinenza dell'unità immobiliare adiacente - l'Amministrazione ne ha escluso la riconducibilità all'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 78, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ed essendo stata eseguita in assenza del necessario titolo edilizio ovvero, ex art. 80, comma 1, lett. b) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, essendo stata eseguita in assenza di permesso di costruire ne ha ritenuto l'abusività ai sensi dell'art. 128, comma 1, lett. a) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. L'ingiunzione del 4 giugno 2024 riporta anche che le opere abusive *“sono state realizzate dopo il luglio 2014 (in quanto non*

*presenti nelle fotografie allegate alla domanda di sanatoria prot. n. 21229 di data 08/07/2014) e comunque prima del 16/08/2024 [recte 2023] (posto che dette opere risultano già visibili nella documentazione fotografica allegata alla segnalazione assunta al protocollo comunale al n. 33881 di data 16/08/2024) [recte 2023] ”.*

3. L'istanza di annullamento in autotutela dell'ingiunzione del 4 giugno 2024 avanzata dalla proprietaria e dall'usufruttuario delle particelle edificiali -OMISSIS- in data 30 agosto 2024 è stata respinta dal Comune con nota prot. n. 46732 in data 1 ottobre 2024. Con l'istanza suddetta veniva sostenuto che quanto alla p.ed. -OMISSIS- la copertura era stata rimossa su espressa richiesta dei proprietari confinanti al fine di installare il ponteggio necessario ai lavori di recupero della p.ed. -OMISSIS- e che la cantieristica approntata avrebbe lesionato le membrane di impermeabilizzazione e la lattoneria sottostanti per cui, al fine di riparare i danni, si sarebbe proceduto alla rimozione del rivestimento ceramico e alla sostituzione delle guaine impermeabilizzanti e successiva ripavimentazione e che la dichiarazione di fine lavori al riguardo non sarebbe stata ancora depositata. Venivano contestate anche le conclusioni riguardanti quanto realizzato sulla p.ed. -OMISSIS- rilevando che il manufatto ivi insistente integrava attività edilizia libera.

4. L'ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino del 4 giugno 2024 veniva quindi avversata dalla proprietaria e dall'usufruttuario delle particelle edificiali -OMISSIS- con il ricorso in esame per i motivi che seguono:

*I. Eccesso di potere per travisamento della realtà, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Erronea applicazione degli artt. 128 e 129 della L.P. 1/2008, degli artt. 77 e 78 della L.P. 15/2015, nonché degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990.*

La terrazza del fronte sud-est della p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS- avente una superficie pari all'incirca a 12,55 mq, è stata ritenuta di dimensioni ampliate rispetto alla terrazza assentita con concessione edilizia n. 2 di data 12 gennaio 2010. Tuttavia il titolo suddetto contemplava “*una terrazza solo in parte ricoperta da un piano inclinato con*

*consistenza e struttura chiaramente diverse rispetto alla falda principale dell'edificio*” ed inoltre non essendo i lavori ancora terminati lo stato rilevato non può ritenersi difforme da quello autorizzato. In definitiva non si tratta di un intervento di ristrutturazione, ma di interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi liberi. Nel caso di specie assume rilevanza anche il difetto di comunicazione di avvio del procedimento con conseguente elisione del dovuto contraddittorio col privato.

*II. Eccesso di potere per travisamento della realtà, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Erronea applicazione degli artt. 128 e 129 della L.P. 1/2008, dell'art. 97, comma 1 lett. a-quater) della L.P. 1/2008 e dell'art. 22, comma 2, lett. c) del D.P.P. n. 18-50/Leg.*

La struttura in legno sulla p.ed. -OMISSIS-, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, è da ritenersi un gazebo. Infatti l'opera non risulta dotata di impianto elettrico, ma semplicemente di un unico punto luce collegato all'impianto principale come i camminamenti dei giardini, non può ritenersi chiusa su tutti i lati in quanto i teloni di plastica sono amovibili e fungono da copertura contro gli agenti atmosferici e non denota “*importanza costruttiva*” nemmeno per la pavimentazione e la tipologia strutturale essendo del tutto rispettosa degli artt. 97 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. e 22 comma 2, lett. c) del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50. All'epoca della realizzazione il manufatto costituiva attività edilizia libera per cui non è qualificabile come abuso. Secondo il suddetto regolamento, infatti, “*i gazebo, sia fissi che mobili, realizzati nell'area di pertinenza di edifici residenziali, purché completamente aperti su tutti i lati e con dimensioni massime pari a 3 metri di altezza e a 20 metri quadrati di superficie coperta*”. Nemmeno rileva che il gazebo venga utilizzato, temporaneamente, nella stagione invernale, come deposito ciò non comportando un cambio di destinazione.

5. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Pergine Valsugana che con memoria depositata il 19 novembre 2023 ha diffusamente argomentato per

la sua infondatezza. In particolare la difesa dell'Amministrazione ha sottolineato che dalla documentazione allegata alla concessione edilizia in sanatoria n. 8 di data 12 febbraio 2015 risulta evidente come anche la terrazza assentita presentava le caratteristiche tipiche di una "terrazza a vasca" anche se di dimensioni inferiori. La piccola terrazza "a vasca" (di superficie pari a 4,47 mq) è stata abusivamente ampliata fino a raggiungere una superficie utilizzabile di oltre 12 mq. Viene inoltre contestato quanto asserito dai ricorrenti circa il fatto che l'intervento di rimozione della copertura assentita sarebbe stata eseguito al solo fine di consentire l'installazione dei ponteggi necessari alla realizzazione degli interventi assentiti sulla limitrofa p.ed. - OMISSIS- c.c. -OMISSIS-. Così come viene escluso che l'attuale pavimentazione in piastrelle di gres, complete di battiscopa, sarebbe una mera opera provvisoria di impermeabilizzazione necessaria a proteggere il solaio sottostante e, ancora, che la posa dei montanti in acciaio inox sarebbe stata finalizzata alla sola messa in sicurezza dello spazio creato per effetto dell'eliminazione della copertura. Quanto agli interventi di ripristino ingiunti il Comune ha rilevato che l'ordine impartito impone di rimuovere le opere non autorizzate provvedendo alla ricostruzione della copertura prevista dalla concessione edilizia n. 2 di data 12 gennaio 2010 con conseguente riduzione delle misure della terrazza (oggi di superficie pari a 12,55 mq) sino a ricondurla alla superficie effettivamente autorizzata (pari a 4,47 mq). Le opere eseguite, ha evidenziato il Comune, non hanno sostituito elementi costruttivi ammalorati bensì si sono sostanziate nella demolizione di una parte di edificio (la copertura preesistente) e nella realizzazione di una nuova terrazza, ovvero nell'ampliamento di quella preesistente dando luogo ad una conformazione architettonica e volumetrica del tutto nuova e diversa rispetto a quanto precedentemente assentito, tanto da escluderne la riconducibilità alla fattispecie della manutenzione straordinaria come tale non comportante il rilascio di alcun titolo. Il Comune osserva altresì che i provvedimenti aventi natura di atto vincolato, come

L'ordinanza di demolizione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento. Con riferimento al secondo motivo il Comune sostiene che se, come nel caso di specie, il gazebo è funzionale a soddisfare esigenze permanenti, va considerato manufatto alterante lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell'attività svolta. Il gazebo realizzato sin dal 2014 dai ricorrenti in definitiva non rientra nel novero dell'attività edilizia libera bensì deve ritenersi subordinato al preventivo rilascio di un permesso di costruire secondo quanto già previsto dagli artt. 97 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1. e 22 comma 2, lett. c) del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50.

6. Con memoria depositata il 23 dicembre 2024 i ricorrenti hanno da ultimo rappresentato di aver provveduto al ripristino dello *status quo ante* a riguardo della terrazza in quanto i lavori di impermeabilizzazione si sarebbero rivelati adeguati allo scopo. Sul punto i ricorrenti, rimarcando che si sarebbe trattato di un intervento di manutenzione straordinaria, hanno chiesto la cessazione la materia del contendere attesa l'avvenuta modifica della situazione sostanziale. Con riferimento al gazebo i ricorrenti hanno ribadito la tesi secondo cui il manufatto rispetterebbe in tutto e per tutto caratteristiche, dimensioni e struttura di cui agli artt. 97 della l.p. n. 1 del 2008 e 22 del relativo regolamento di attuazione, applicabile *ratione temporis*.

7. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

I) Il ricorso, per le ragioni che seguono, è in parte improcedibile e in parte infondato e non può trovare accoglimento.



II) Nonostante l'esecuzione della riduzione in pristino ingiunta relativamente alla terrazza nel primo punto del dispositivo del provvedimento impugnato sia stata affermata, ma non compiutamente dimostrata dagli odierni ricorrenti destinatari dell'ordine a mezzo della documentazione depositata, la circostanza è comunque rimasta incontestata da parte della difesa erariale. La riduzione in pristino deve perciò ritenersi intervenuta stante il principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Invero *“anche il processo amministrativo è regolato dal principio dell'onere della prova contenuto nell'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere in giudizio un diritto deve indicare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, come chiaramente disposto dall'art. 64 c.p.a.”* (cfr. *ex plurimis* e tra le più recenti Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2524 e 13 febbraio 2023, n. 1515, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 agosto 2021 n. 9219), nondimeno anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite possono essere posti a fondamento della decisione. Peraltro va disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dai ricorrenti quanto al primo motivo di ricorso volto appunto a censurare l'ingiunzione attinente alla terrazza. Infatti la pretesa fatta valere in giudizio non risulta pienamente soddisfatta non avendo i ricorrenti conseguito il bene della vita a cui ambivano consistente nel non dover ripristinare alcunchè e conseguentemente non sussistono i presupposti per la sentenza di merito prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. La conclusione della vicenda implica invece una parziale pronuncia in rito di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. essendo venuto meno nel corso del giudizio da parte dei ricorrenti l'interesse alla decisione con riferimento al primo motivo di ricorso.

III) Se quanto al primo motivo la lite va risolta in rito, il secondo mezzo - con cui i ricorrenti sostengono che il gazebo eretto nel 2014, come riconosciuto dai medesimi, sulla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS-, ovvero in un spazio di pertinenza dell'edificio principale, rientri nel novero dell'attività edilizia libera e, pertanto, che

lo stesso non debba essere considerato realizzato in assenza di titolo edilizio - risulta infondato nel merito. Al riguardo vale premettere che anche la normativa *ratione temporis* ritenuta applicabile alla fattispecie in contestazione riconduce(va) i gazebo agli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici residenziali non ritenendoli soggetti all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio (cfr. art. 97, comma 1, lettera a quater) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1), in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi (cfr. art. 22, comma 1, del regolamento attuativo approvato con d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50), distinguendoli dai piccoli depositi previsti con diverse caratteristiche dimensionali e costruttive (cfr. art. 22 comma 2, lett. a) del regolamento attuativo approvato con d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50) e purchè completamente aperti su tutti i lati e con dimensioni massime pari a 3 metri di altezza e a 20 metri quadrati di superficie coperta (cfr. art. 22 comma 2, lett. c) del regolamento attuativo approvato con d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50). Peraltro la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che affinché i gazebo possano rientrare nell'attività edilizia libera nel senso previsto dalla richiamata previgente normativa provinciale (del pari a quella di fonte statale e a quella provinciale allo stato in vigore di cui all'art. 78, comma 2, lett. c) della l.p. n. 15 del 2015 e all'art. 26, comma 2, lett. c) del d.P.P. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017) deve trattarsi di manufatti leggeri, caratterizzati da precarietà funzionale oltrechè strutturale, privi di autonomia funzionale, non costituenti uno spazio chiuso stabile, preordinati a soddisfare esigenze transitorie posto che se sono funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi (Cons. Stato, sez. VI, 29 giugno 2023, n. 6263; in termini anche Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393). Ebbene, diversamente da quanto pretenderebbero i ricorrenti, risulta davvero arduo attribuire la qualifica di gazebo all'intervento realizzato sulla p.ed. -OMISSIS- C.C. -OMISSIS-. A prescindere dal fatto che la presenza *in loco* almeno a far data dal 2014 esclude la provvisorietà del

manufatto, rileva *in primis* la robustezza della struttura che seppur in legno è stabilmente infissa al suolo essendo dotata di opere fondazionali (platea in cemento armato). Assume consistenza pure la chiusura su tutti i lati con teli impermeabili in materiale plastico nonché l'impatto sull'ambiente circostante che risulta *ictu oculi* non di minima entità. Tali caratteristiche, che emergono in tutta evidenza dalla documentazione fotografica versata in atti, sono state pertanto correttamente riportate nel provvedimento impugnato e valgono ad escludere difetti di istruttoria e a giustificare di per sé adeguatamente il ripristino ingiunto. L'asserita non pesantezza ed amovibilità dei teli che chiudono la struttura non vale a smentire quanto precede *a fortiori* se si considera il collegamento elettrico, che permette un punto luce e un ventilatore a soffitto, di cui è dotato il manufatto, tra l'altro distolto dalla funzione ludico- ricreativa tipica di un gazebo tanto da essere utilizzato come deposito a stabile servizio dell'abitazione principale. In definitiva il manufatto realizzato sulla p.ed. -OMISSIS- non si connota né per precarietà strutturale né per precarietà funzionale, nel senso postulato dalla giurisprudenza richiamata anche nell'ingiunzione impugnata, invero risultando destinato a soddisfare non esigenze contingenti e temporanee bensì permanenti che comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi.

È appena il caso infine di rilevare che è una serie di fattori che vale ad escludere la natura di gazebo al manufatto realizzato dai ricorrenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la struttura in argomento non può essere considerata quale opera di edilizia libera, ma sia necessariamente soggetta a permesso di costruire conformemente a quanto evincibile dal provvedimento contestato.

IV) Per concludere l'ingiunzione di rimessa in pristino impugnata sfugge quanto al punto 2 del suo dispositivo alle censure infondatamente dedotte con il secondo

motivo. Il ricorso va, conseguentemente, in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto nei sensi che precedono.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 155 del 2024, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Pergine Valsugana le spese di giudizio nella misura di euro 2.000 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonia Tassinari**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandra Farina**

IL SEGRETARIO